

- 1) « per quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro » — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento —, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne;

- 2) le equivalenze da applicare sono le seguenti:

$$\begin{aligned} & 26,3 \text{ kg di latte} \times \% \text{ di materia} \\ & \text{— 1 kg di crema} = \frac{\text{grassa della crema}}{100} \\ & \text{— 1 kg di burro} = 22,5 \text{ kg di latte} \end{aligned}$$

Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate;

- 3) in caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata ai fini del calcolo del prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo;
- 4) il prezzo indicativo e il tasso di conversione agricolo applicabile sono quelli vigenti l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in questione.

Articolo 2

1. Le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono quelle associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile il 31 marzo 1993.

In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso d'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale od in caso d'aumento del quantitativo di riferimento in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

- b) qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento « consegne » venga calcolato mediante conversione del quantitativo di riferimento « vendite dirette », il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento « consegne » è fissato al 3,8 %;

- c) in caso di applicazione degli articoli 6 e 7 nonché dell'articolo 8, terzo, quarto e quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito interamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

In questi casi, il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è pari alla media del tenore rappresentativo iniziale e di quello trasferito, ponderata in base al quantitativo di riferimento iniziale ed a quello trasferito;

- d) per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività. Tuttavia, il tenore rappresentativo non può superare il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro durante il periodo di 12 mesi di riferimento, a meno che il produttore fornisca annualmente la prova di aver conservato nel proprio allevamento razze lattiere che giustificano l'applicazione di un tenore superiore. In mancanza di tale prova, il tenore rappresentativo di materia grassa è fissato al livello del tenore medio nazionale del latte raccolto nello Stato membro durante il periodo di 12 mesi di riferimento.

2. Ai fini del computo finale del prelievo previsto all'articolo 3 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli:

— ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte;

— ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, sull'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

3. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 2, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo globale garantito « consegne » di cui dispone lo Stato membro.